



Decreto n. 41 del 21.11.2005

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

L'Assessore

DECRETO N. 41

DEL 21.11.2005

Oggetto: Zona di sorveglianza per Peste Suina Africana – focolaio nel Comune di Aritzo

VISTA la comunicazione del Servizio Veterinario della Azienda USL n. 3 di Nuoro, che segnala la presenza della Peste Suina Africana nel proprio territorio;

VISTO il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;

VISTO il regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. n. 320 del 8.02.1954 e successive modificazioni;

VISTA la Legge 23 Dicembre 1978 n. 833, Art. 32;

VISTA la Legge Regionale 8 luglio 1985, n. 15;

VISTO il Decreto 502/92 e successive modificazioni;

VISTA la Legge 2 Giugno 1988, n. 218;

VISTO il D.M. 20 Luglio 1989 n. 298;

VISTO il D. Lgs. 31 Marzo 1998 n. 112, Art. 117;

VISTO il D. Lgs. 1 Settembre 1998 n. 333;

VISTO il D. Lgs. 22 Maggio 1999 n. 196;

VISTO il D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 54, art. 9;

VISTA la Decisione della Commissione Europea n. 362 del 02 maggio 2005;

VISTO il D.A.I.S. n. 12 del 25 maggio 2005, Art. 24;

CONSIDERATO che occorre adottare misure adeguate per impedire la diffusione del contagio;

Su parere conforme del Direttore Generale

Decreta

ART. 1 E' dichiarato «zona di sorveglianza» per Peste Suina Africana tutto il territorio dei comuni compresi nel raggio di almeno 10 km dagli allevamenti infetti ed elencati in allegato al presente Decreto. L'elenco dei comuni è aggiornato sulla base dell'andamento della malattia.

ART. 2 Ai limiti della zona di sorveglianza, lungo le vie di accesso e all'ingresso degli allevamenti infetti, devono essere apposti cartelli ben visibili con la scritta: "ZONA DI SORVEGLIANZA PER PESTE SUINA AFRICANA".

ART. 3 All'interno della zona di sorveglianza si applicano le seguenti misure sanitarie:

a) effettuazione del censimento di tutti gli allevamenti di suini;

b) il divieto di circolazione e il trasporto di suini sulle strade pubbliche o private, ad eccezione, ove necessario, delle strade di accesso alle aziende, previo accordo dell'autorità competente; l'autorità competente può concedere deroghe a tali disposizioni per il transito di suini su strada o ferrovia, sempreche' non siano effettuate operazioni di scarico o soste, o per i suini da macello provenienti dall'esterno della zona di sorveglianza e diretti verso un macello situato in detta zona ai fini dell'immediata macellazione;

c) una volta utilizzati, gli autocarri, gli altri veicoli e le attrezzature impiegate per il trasporto di suini o di altro bestiame o di materiali potenzialmente contaminati sono puliti, disinfettati, se necessario disinfestati, e sottoposti a trattamento quanto prima possibile, conformemente all'articolo 12; gli autocarri o i veicoli impiegati per il trasporto dei suini non possono lasciare la zona senza essere stati puliti e disinfettati;

d) il divieto, salvo autorizzazione dell'autorità competente, di entrata e di uscita dall'azienda di qualsiasi altro animale domestico durante i primi sette giorni successivi alla istituzione della zona;

e) tutti i suini morti o malati dell'azienda devono essere immediatamente dichiarati al veterinario ufficiale che effettua opportune indagini in conformità con le procedure descritte nel manuale di diagnostica;

f) il divieto di uscita dei suini dall'azienda in cui si trovano durante almeno i trenta giorni successivi al



Decreto n. 41 del 21.11.2005

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITA' E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

completamento delle misure preliminari di pulizia, di disinfezione e, se necessario, di disinfestazione delle aziende infette. Allo scadere dei trenta giorni, fatte salve le condizioni previste all'articolo 10, comma 3, l'autorità competente può autorizzare l'uscita dall'azienda dei suini ai fini del loro trasporto diretto:

- 1) in un macello designato dall'autorità competente, ubicato di preferenza nella zona di protezione o nella zona di sorveglianza, ai fini dell'immediata macellazione degli animali;
- 2) in un impianto di trasformazione autorizzato ai fini dell'immediato abbattimento e della trasformazione delle carcasse sotto controllo ufficiale;
- 3) in circostanze eccezionali, in altri locali ubicati nella zona di protezione o di sorveglianza; il Ministero della salute informa immediatamente la Commissione in sede di Comitato permanente della catena alimentare e della sanità animale dell'applicazione di tale disposizione;
- g) il divieto di uscita di sperma, ovuli e embrioni di suini da aziende situate all'interno della zona di sorveglianza;
- h) chiunque entri o esca da aziende suinicole deve osservare opportune norme igieniche intese a ridurre il rischio di diffusione del virus della peste suina africana.
- g) la scrupolosa disinfezione con idonee procedure di tutti gli automezzi in ingresso o in uscita dalle aziende, o, in caso di impossibilità, il divieto di ingresso nelle aziende di automezzi di qualsiasi tipo.

ART. 4 L'applicazione delle misure nella zona di sorveglianza è mantenuta perlomeno fino al momento in cui:

- a) siano state effettuate le operazioni di pulizia e disinfezione nelle aziende infette;
- b) i suini presenti in tutte le aziende siano stati sottoposti ad esami clinici e, ove del caso, ad analisi di laboratorio in conformità del manuale di diagnostica per individuare l'eventuale presenza del virus della malattia.

ART. 5 Gli accertamenti di cui all'art. 4, lettera b) non possono essere effettuati prima che scadano quaranta giorni dal completamento delle operazioni preliminari di pulizia e di disinfezione nelle aziende infette.

ART. 6 Il termine di trenta giorni previsto all'art. 3, lettera f) e il termine di quaranta giorni previsti all'art. 5 possono essere ridotti rispettivamente a ventuno e trenta giorni, purché sia stato applicato, in conformità con il manuale di diagnostica, un programma intensivo di prelievi di campioni e di esami che permettano di escludere la presenza della peste suina africana nelle aziende considerate.

ART. 7 È fatto obbligo a chiunque ne ha competenza di rispettare o di fare rispettare il presente Decreto, che entra immediatamente in vigore e sarà pubblicato sul sito internet della Regione Sardegna e sull'albo pretorio dei comuni interessati.

ART. 8 Le violazioni del DPR del 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modifiche, e del presente Decreto, salvo che il fatto non costituisca reato, saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria che va da 1.549,37 euro a 9.296,22 euro; inoltre la mancata denuncia delle malattie infettive è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di euro 516,45 ad un massimo di euro 2.582,27.

ART. 9 Per quanto non previsto dal presente Decreto, si osservano le disposizioni di cui al D.L.vo n. 54 del 20 febbraio 2004.

Cagliari, li 21/11/2005

L'Assessore

Nerina Dirindin

SM 4/3
EF Resp 4/3
RP 4/2
DC Dir. Serv. Prev.
MG Dir. Gen.